PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 5002 di Giovedì 09 settembre 2021

Adottati i criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili

Un decreto per ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso, e che promuove la filiera dei prodotti riutilizzabili più volte e confezionati con materiali idonei al riciclo o biodegradabili

Pubblicato nella G.U. del 30 giugno 2021 il Decreto del Ministero della Transizione ecologica (MiTE) **"Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili"**.

Lo **scopo** è quello di fornire un **contributo al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione** (Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze 11 aprile 2008, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006).

In questo modo si intende ridurre gli impatti ambientali connessi ai contratti pubblici per le forniture di prodotti tessili, individuando i Criteri Ambientali Minimi (CAM) a cui le PA si dovranno attenere nelle procedure d'acquisto di beni e servizi. Le stazioni appaltanti, infatti, ai sensi dell'art. 34 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», inserendo obbligatoriamente, nella documentazione progettuale e di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

In particolare, le **specifiche tecniche** previste per le forniture e il noleggio di prodotti tessili, riguardano:

- la **restrizione di sostanze chimiche pericolose** da testare sul prodotto finito
- la **durabilità** e altre caratteristiche tecniche
- la **riutilizzabilità** della biancheria da letto e da tavola e la progettazione per il **riutilizzo** di capi di abbigliamento "complessi"
- l'**etichetta per la manutenzion**e
- gli **imballaggi.**

Tra le finalità del documento vi è anche quella di ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, come le mascherine, **prevenendo la produzione dei rifiuti di questo tipo, che, dall'inizio della Pandemia, ha fatto registrare un aumento esponenziale,** come riportato dalla relazione della Commissione ecomafia su Covid-19 e ciclo dei rifiuti**.**

Attualmente il progresso tecnico e l'evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento consentono di migliorare i requisiti di qualità ambientale dei prodotti tessili acquisiti dalla pubblica amministrazione, in modo da perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali. Per questo i nuovi criteri ambientali minimi relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, dovranno tenere conto della sicurezza dei lavoratori e della tutela della salute ma **puntare anche alla riutilizzabilità dei prodotti, meglio se confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.**

Il decreto fornisce anche precise **definizioni**, intendendo per **prodotti tessili**:

- abbigliamento e accessori composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili
- prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili
- stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni.

Inoltre fornisce anche la **definizione di servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili**, specificando che l'attività comprende il ritiro degli articoli della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei seguenti processi: la modifica del taglio, la nobilitazione, la finitura, l'aggiunta di eventuali componenti nuovi, il confezionamento, la successiva consegna degli articoli rinnovati. L'attività è finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente possibile.

Il decreto indica altresì come integrare i criteri sociali nelle forniture di prodotti tessili, considerando che il settore tessile è ad alto rischio di lesione dei diritti umani e del diritto al lavoro dignitoso.

Tali criteri, che riguardano la fase della selezione dei candidati, dell'aggiudicazione dell'appalto (criteri ai quali attribuire punteggi ponderativi) e della sua esecuzione, sono, tuttavia, facoltativi poiché non rientrano nell'ambito di applicazione oggettiva del citato art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016.

I**nfine, una volta entrato in vigore, il 12 settembre 2021, il recente decreto abrogherà il precedente**, ovvero il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato in data 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017.

Stefania Calleri e Simone Ricotta

Ministero della Transizione Ecologica - Decreto 30 giugno 2021 - Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonche' servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.

Fonte: ARPAT

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.